

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO ASSEGNI**– PERSONE GIURIDICHE E PROFESSIONISTI –**

(le presenti norme costituiscono parte integrante del contratto di conto corrente di corrispondenza)

1. ART. 1 (ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA)

1.1 I servizi di incasso assegni sono fatti per conto del Cliente e a suo rischio.

1.2 In particolare, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da:

- i. irregolarità degli assegni, comprese quelle di bollo, rimanendo inteso che la Banca può in ogni caso rivalersi sul Cliente di tutte le eventuali spese relative o derivanti, incluse quelle per la regolarizzazione del bollo ove la Banca vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate;
- ii. indicazioni erronee, non precise e/o insufficienti o di difficile lettura specie di importo, del luogo di pagamento e di nomi, tanto sugli assegni che sulle distinte di accompagnamento;
- iii. clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
- iv. eventi di Forza Maggiore;
- v. smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto;
- vi. impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere, nonché da atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti);
- vii. in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza;
- viii. mancata presentazione per il pagamento o mancato protesto in tempo utile di assegni non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria;
- ix. in caso di assegni bancari in Euro, redatti su moduli non appositamente predisposti in Euro dalla banca trattaria, la variazione della valuta di traenza prestampata non consente al portatore dell'assegno di utilizzare le ordinarie procedure interbancarie di incasso e di avvalersi dei relativi termini di non stornabilità, restando al portatore medesimo la sola possibilità della presentazione al dopo incasso.

2. ART. 2 (SOSTITUZIONE)

2.1 La Banca, per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto del presente accordo è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 cod. civ., e comunque a tutti gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire da un suo corrispondente bancario scelto tra gli istituti bancari aventi primaria importanza in Italia. Le presenti norme si applicano anche nei confronti del sostituto di cui la Banca si è avvalsa.

3. ART. 3 (AVVISI DI MANCATO PAGAMENTO)

3.1 La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancato pagamento degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui all'art. 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

4. ART. 4 (DOCUMENTAZIONE POTERI DI RAPPRESENTANZA)

4.1 Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata oppure presentata a mani allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

5. ART. 5 (ACCERTAMENTO POTERI RAPPRESENTANZA)

5.1 La Banca ha il diritto ma non è tenuta ad accertare la sussistenza e/o l'estensione delle facoltà degli incaricati del Cliente a presentare assegni per l'incasso; pertanto l'operato dei predetti incaricati deve intendersi approvato dal Cliente.

6. ART. 6 (ESONERO)

6.1 Il Cliente esonera la Banca dalla osservanza delle norme di cui agli artt. 47, 48 e 58 del R.D.L. 1736/1933, obbligandosi a rifondere in ogni tempo e a richiesta della Banca, l'importo degli assegni protestati o insoluti e delle spese e commissioni relative, oltre agli interessi di mora.

7. ART. 7 (DIRITTO DI RITENZIONE. COMPENSAZIONE)

7.1 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, qualora liquido ed esigibile, è investita del diritto di ritenzione su tutti i titoli e valori di pertinenza del Cliente medesimo, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti titoli e/o valori o loro parte per

importi congruamente correlati al credito vantato dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

- 7.2** Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto anche con riguardo ai reciproci crediti che non sono liquidi ed esigibili.
- 8. ART. 8 (MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI)**
- 8.1** Le condizioni economiche applicate ai servizi di incasso di assegni sull'Italia sono indicate nel relativo "Documento di Sintesi" quale tempo per tempo vigente.
- 8.2** Per la modifica unilaterale delle condizioni economiche applicate, si applicano le previsioni dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Conto Corrente.
- 9. Art. 9 (RECLAMI; DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE)**
- 9.1** Nel caso in cui sorga una controversia tra la Banca ed il Cliente relativa all'interpretazione ed all'esecuzione delle norme che regolano i servizi di incasso assegni, si applicano le previsioni dell'art. 25 delle Condizioni Generali di Conto Corrente.
- 10. Art. 10 (LEGGE APPLICABILE)**
- 10.1** Tutte le controversie derivanti dalle norme sull'incasso di assegni, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, saranno risolte in conformità alla Legge Italiana.
- 10.2** Dal momento che il Cliente non riveste la qualifica di consumatore per ogni controversia che potesse sorgere in dipendenza del presente Contratto è competente il Foro di Roma.